

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO  
TRENTACINQUESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:  
DE LILLO ALFREDO - Presidente  
MAMBRIANI ANGELO - Relatore  
GRASSI CARLO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8043/2015  
depositato il 06/11/2015  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2009  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2011  
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (...) TAS.AUTOMOBILI

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:  
(...)

proposto dal ricorrente:

(...)  
difeso da:

(..)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...) ( di seguito: (...) o la ricorrente), con atto depositato il 06.11.2015, ha presentato ricorso per l'annullamento de preavviso di fermo amministrativo n. (...) emesso in relazione alle cartelle esattoriali n. (...), n. (...), n. (...).

La ricorrente deduce:

1) Omessa notificazione delle cartelle esattoriali sopra indicate, svolgendo anche deduzioni in punto di incertezza della corrispondenza tra le fotocopie delle relate di notifica "solitamente prodotte in atti dall'Agente della riscossione" e gli originali, in



punto di contenuto delle cartelle notificate, in punto di effettuazione delle notificazioni da parte di soggetti abilitati.

2) Carenza del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto l'atto, in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.

3) Nullità dell'"avviso di accertamento" per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito vantato dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente ex art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 (e/o art. 1 comma 5 bis D.L. n. 106 del 2005).

4) Illegittimità del preavviso di fermo, avendo la ricorrente adempiuto ai proprio obblighi tributari.

Si è costituita in giudizio Equitalia Nord s.p.a. (di seguito: Equitalia) depositando in data 15.10.2015 "Memoria di costituzione e controdeduzione con cui ha contestato in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e domandato ed ha chiesto il rigetto de) ricorso.

- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Costituisce argomento dirimente, in proposito, l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale n. (...) che è quella di maggior importo (Euro 1.070,89). Dalla relata di notifica prodotta in atti da Equitalia (doc. 6) risulta infatti che la notifica è avvenuta in (...) indirizzo questo sulla cui riferibilità alla ricorrente Equitalia nulla ha dedotto e che non è il luogo di residenza della ricorrente. La residenza dichiarata in atti dalla ricorrente infatti risulta essere in (...), luogo questo in cui, dei resto, sono state ritualmente notificate le altre due cartelle esattoriali sopra indicate.

Considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza. Va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato.

Le spese processuali devono essere compensate in quanto è risultato che le altre due cartelle esattoriali sulle quali si basa il preavviso di fermo sono state ritualmente notificate segnatamente: - la cartella esattoriale n. (...) è stata notificata alla ricorrente presso la sua residenza il 13.11.2013 a mani del marito (doc. 4 res.); - la cartella esattoriale n. (...) è stata notificata alla ricorrente presso la sua residenza il 13.03.2014 ex art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e spedizione della relativa raccomandata ricevuta dalla ricorrente il 17.03.2014 (doc. 5 res.).

P.Q.M.

Visti gli arrrt. 35 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo impugnato. Spese compensate.  
Milano, il 17 marzo 2016.

